

composta dai magistrati:

Maria Annunziata RUCIRETA Nicola BONTEMPO Mauro NORI Francesco BELSANTI Vincenzo DEL REGNO Paolo BERTOZZI Fabio ALPINI Rosaria DI BLASI Anna PETA Presidente
Consigliere
Consigliere, relatore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Referendario
Referendario
Referendario

nell'adunanza da remoto del 3 novembre 2020;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013", i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e, in particolare, l'art. 85, rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e concernente gli effetti in materia di giustizia contabile";

VISTO che, dal combinato disposto degli artt. 83 ed 84 con l'art. 85, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le funzioni di controllo della Corte dei conti risentono dei rinvii ex lege delle adunanze e della sospensione ex lege dei termini del controllo stesso, nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 11/2020 fino al 15 aprile 2020;

VISTE le misure organizzative adottate dal Presidente della Sezione Regionale di controllo per la Toscana in data 28 marzo 2020, prot. n. 31;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione e la fissazione delle udienze o delle adunanze in coerenza con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse;

VISTO il decreto presidenziale del 1 aprile 2020, n. 138, in vigore dal giorno successivo dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta in data 3 aprile 2020 - Serie generale n. 89), con il quale viene previsto che fino al 30 giugno 2020 e per tutta la durata dell'emergenza ivi stabilita, le udienze collegiali o monocratiche, sia pubbliche che camerali, nonché le camere di consiglio, possono svolgersi mediante collegamenti da remoto, utilizzando i programmi attualmente nella disponibilità della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla Direzione Generale dei sistemi informativi automatizzati ed in conformità delle disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente della Corte dei conti e delle linee guida adottate dai competenti vertici istituzionali ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. d) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e che i relativi provvedimenti adottati possono essere redatti sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale, depositati, pubblicati e conservati in modalità digitale;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del Comune di PESCIA (PT), con deliberazione del 2 luglio 2020, n. 60;

VISTE le deliberazioni n. 87 e n. 88 del 30 settembre 2020 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Pescia ha adottato le misure correttive, in adempimento a quanto disposto dalla citata deliberazione n. 60 della Sezione di Controllo per la Toscana:

VISTA la deliberazione n. 72 del 31 agosto 2020 con cui il Consiglio Comunale del Comune di Pescia ha approvato il ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019;

VISTE le osservazioni formulate dal magistrato istruttore relativamente sia allo stato di attuazione del piano di riequilibrio sia alla valutazione delle misure correttive;

VISTA l'Ordinanza n. 31 del 27 ottobre 2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica, al fine di valutare le misure correttive adottate dal Comune Pescia;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

UDITI, nell'odierna adunanza, il Sindaco del Comune di Pescia e la Dirigente del settore finanziario;

FATTO E DIRITTO

Con la Delibera n. 60 del 2020 (che deve considerarsi integralmente richiamata) la Sezione di controllo ha accertato:

- un disavanzo ordinario di euro 3.878.174,02 al termine dell'esercizio 2016;
- la mancata realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di riequilibrio finanziario al 31 dicembre 2016;
 - il grave squilibrio di cassa.

Le prime due criticità sono emerse a seguito della rideterminazione, da parte della Sezione di controllo, delle componenti del risultato di amministrazione al termine degli esercizi finanziari 2015 e 2016. In particolare, la Sezione ha acclarato la non corretta determinazione del FCDE poiché l'Ente, per calcolare l'accantonamento, ha fatto ricorso al metodo ordinario applicando correttivi non previsti dai principi contabili con la conseguenza che, al termine dell'esercizio 2015, il Fondo è stato erroneamente determinato nell'ammontare di euro 7.823.530,44 con una differenza di euro 1.865.062,53 rispetto al FCDE ritenuto congruo dalla Sezione, pari ad euro 9.688.592,97.

L'errata determinazione hai, poi, avuto riflessi anche sull'esercizio 2016 in quanto l'Ente, utilizzando il metodo semplificato per la determinazione del FCDE, ha calcolato il predetto Fondo partendo da una base di calcolo errata (il FCDE al 1° gennaio 2016); motivo per cui, anche nell'esercizio 2016, il FCDE originariamente determinato dall'Ente è stato sottostimato per un ammontare pari ad euro 1.865.062,53, e rideterminato dalla Sezione in euro 9.579.732,53 euro (quota del fondo crediti dubbia esigibilità accantonata nel rendiconto dell'esercizio precedente e rideterminato da questa Sezione, pari a 9.688.592,97 euro, più accantonamento del FCDE nel bilancio di previsione 2016, pari a 1.141.541,29 euro, detratti gli utilizzi effettuati per la cancellazione o stralcio di crediti per 1.250.401,73 euro).

Inoltre, è emerso che alcune poste contabili non sono state riportate nella quota vincolata per legge e principi contabili, ciò che ha determinato un errato accantonamento da parte dell'Ente che la Sezione ha dovuto rideterminare, al termine dell'esercizio 2015, in euro 1.586.900,05 ed al termine dell'esercizio 2016 in euro 2.133.868,30 (anziché in euro 1.820.759,36, come accertato dall'Ente) con una differenza pari ad euro 313.108,94.

Infine, la Sezione ha rilevato, relativamente all'esercizio 2016, un errore nella determinazione della quota vincolata derivante dalla contrazione di mutui, che è stata ridefinita in un importo pari a euro 1.167.218,51 (anziché per un importo di euro 1.164.098,71, come definito dall'Ente).

La Sezione ha, quindi, accertato un disavanzo effettivo pari ad euro 10.972.819,90 (parte disponibile negativa) suddiviso in disavanzo della gestione per 3.878.174,02 euro e in disavanzo da riaccertamento straordinario per 7.094.645,88 euro.

Quanto alla criticità relativa allo squilibrio di cassa la Sezione, con la citata Delibera, ha evidenziato la grave situazione di carenza di liquidità. L'Ente, infatti, ha fatto ricorso negli esercizi finanziari esaminati (ma anche in quelli precedenti, fin dal 2009, ed in quello successivo – esercizio 2018) all'anticipazione di tesoreria senza

provvedere alla integrale restituzione della stessa al termine di ciascun esercizio, come evidenziato dalla tabella che segue.

		fondi vincolati non	anticipazione non	
Esercizio	fondo cassa al	ricostituiti al 31	restituita al 31	Squilibrio di
finanziario	31 dicembre	dicembre	dicembre	cassa
2016	44.272,32	2.754.855,87	1.746.539,87	4.501.395,74
2017	59.033,96	3.504.989,04	1.768.623,32	5.273.612,36
2018	162.727,48	2.808.626,75	777.687,61	3.586.314,36

Pertanto, la Sezione di controllo, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha disposto l'adozione, da parte dell'Ente, delle idonee misure correttive, finalizzate:

- a finanziare la quota di disavanzo ordinario accertato al termine dell'esercizio 2016 per un ammontare di 2.158.112,12 euro, ai sensi dell'art. 188 TUEL;
- a finanziare le quote di disavanzo ricomprese nel piano di riequilibrio secondo la scansione temporale programmata e attraverso la realizzazione delle risorse in esso indicate;
- a ripristinare gli equilibri di cassa;
- a rappresentare correttamente i dati di rendiconto attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare avendo riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

Inoltre, ha disposto l'immediato avvio delle verifiche relative allo stato di attuazione del Piano di riequilibrio pluriennale.

Il Comune di Pescia, con nota n. 033885 del 6 ottobre 2020, acquisita dalla Sezione di controllo con prot. 0007369 del 6 ottobre 2020, ha provveduto a trasmettere le misure correttive adottate a seguito della citata pronuncia, inviando la Delibera C.C. n. 87 del 30 settembre 2020 e la Delibera C.C. n. 88 di pari data.

Con la prima delle due Delibere l'Ente ha provveduto a rideterminare il risultato di amministrazione, e la composizione dello stesso, relativamente all'esercizio 2016 ed agli esercizi 2017, 2018 e 2019, traslando gli effetti della pronuncia della Sezione su questi ultimi. In particolare, ha provveduto come segue:

- ha riapprovato la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 rideterminando, in particolare, il FCDE in euro 9.579.732,53 (rispetto ad euro 7.714.670,00) e il totale della parte accantonata in euro 14.901.801,12 (rispetto ad euro 13.036.738,59), la quota accantonata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili in euro 2.133.868,30 (rispetto ad euro 1.820.759,36) e quella derivante dalla contrazione di mutui in euro 1.167.218,51 (rispetto ad euro 1.164.098,71) con una parte vincolata totale pari ad euro 3.911.757,11 (rispetto ad euro 3.595.528,37), ridefinendo la parte disponibile (negativa) in euro 10.972.819,90 (rispetto ad euro 8.791.528,63) suddivisa in euro 3.878.174,02 quale disavanzo ordinario derivante dalla gestione ed in euro 7.094.645,88 quale disavanzo da riaccertamento straordinario;
- ha riapprovato la composizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2017 rideterminando, in particolare, il FCDE in euro 10.081.426,40 (rispetto ad euro 8.216.363,87) e il totale della parte accantonata in euro 15.329.790,97 (rispetto ad euro 13.464.728,44), la quota accantonata per vincoli

derivanti da legge e da principi contabili in euro 2.169.643,88 (rispetto ad euro 1.856.534,94) e quella derivante dalla contrazione di mutui in euro 587.496,56 (rispetto ad euro 584.376,76) con una parte vincolata totale pari ad euro 4.717.971,33 (rispetto ad euro 4.401.742,59), ridefinendo la parte disponibile (negativa) in euro 9.784.152,48 (rispetto ad euro 7.602.861,21) suddivisa in euro 2.942.886,81 quale disavanzo ordinario derivante dalla gestione ed in euro 6.841.265,67 quale disavanzo da riaccertamento straordinario;

- ha riapprovato la composizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2018 rideterminando, in particolare, il FCDE in euro 8.798.752,08 (rispetto ad euro 6.933.689,55) e il totale della parte accantonata in euro 13.905.906,27 (rispetto ad euro 12.040.843,74), la quota accantonata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili in euro 1.521.769,91 (rispetto ad euro 1.208.660,97) e quella derivante dalla contrazione di mutui in euro 951.837,00 (rispetto ad euro 948.717,20) con una parte vincolata totale pari ad euro 2.963.612,30 (rispetto ad euro 2.637.383,56), ridefinendo la parte disponibile (negativa) in euro 9.167.824,65 (rispetto ad euro 6.986.533,38) suddivisa in euro 2.579.939,19 quale disavanzo ordinario derivante dalla gestione ed in euro 6.587.885,46 quale disavanzo da riaccertamento straordinario;

- ha riapprovato la composizione del risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2019 rideterminando, in particolare, la quota accantonata per vincoli derivanti da legge e da principi contabili in euro 1.599.901,48 (rispetto ad euro 1.286.792,54) e quella derivante dalla contrazione di mutui in euro 555.605,96 (rispetto ad euro 552.486,16) con una parte vincolata totale pari ad euro 2.635.512,83 (rispetto ad euro 2.319.284,09), ridefinendo la parte disponibile (negativa) in euro 10.645.887,35 (rispetto ad euro 10.329.658,61) suddivisa in euro 4.311.382,10 quale disavanzo ordinario derivante dalla gestione ed in euro 6.334.505,25 quale disavanzo da riaccertamento straordinario.

Relativamente all'esercizio finanziario 2019, l'Ente ha osservato che il FCDE è stato determinato al 31 dicembre con il metodo ordinario (come disposto dalla normativa vigente) in un ammontare pari ad euro 10.740.750,02 (totale della parte accantonata in euro 15.713.523,47).

Alla luce di quanto evidenziato, l'Ente scompone, poi, il disavanzo ordinario, pari ad euro 4.311.382,10, nei termini che seguono:

- euro 670.834,18 quale quota residuale da ripianare mediante il Piano di riequilibrio pluriennale;
- euro 2.826.343,94 quale disavanzo per maggior accantonamento al FCDE da ripianare in quindici anni, come da deliberazione C.C. n. 72 del 31 agosto 2020;
- euro 497.975,24 quale disavanzo della gestione ordinaria ripianato con Deliberazione C.C. n. 63 del 15 luglio 2020;
- euro 316.228,74, quale disavanzo derivante dalla gestione ordinaria, come determinato dalla pronuncia n. 60/2020 della Sezione di controllo per la Toscana.

L'Ente sostiene, pertanto, di aver dato adeguata copertura sia alla quota di disavanzo relativa al piano di riequilibrio pluriennale che alla quota relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario, nonché di aver superato le criticità relative alla corretta determinazione del FCDE in quanto, ricorrendo al metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento nel risultato di amministrazione al 31

dicembre 2019, l'ammontare del Fondo appare congruo (e perfino superiore a quello che sarebbe stato determinato alla luce della pronuncia della Sezione).

Relativamente alla voce di disavanzo che non trova copertura nella Delibera C.C. 87/2020 (quella riferita ad euro 316.228,74), l'Ente ha, poi, provveduto con la Delibera C.C. n. 88/2020 con la quale ha disposto di ripianare il suddetto disavanzo nell'arco del triennio 2020/2022 con le seguenti modalità:

- esercizio 2020 per euro 148.066,22 con maggiori entrate correnti su cap. 200325);
 - esercizio 2021 per euro 62.752,98 con minori spese correnti su vari capitoli;
- esercizio 2022 per euro 105.409,54, con maggiori entrate correnti su cap. 313870 e minori spese correnti su vari capitoli.

Inoltre, l'Ente ha specificato le ulteriori misure strutturali che intende adottare per evitare il prodursi di ulteriori disavanzi:

- riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nonché derivanti da sentenze esecutive (mediante costante monitoraggio del contenzioso);
 - rinegoziazione dei mutui;
 - rimodulazione dei contratti per servizi in vigore;
 - maggiore contrasto all'evasione tributaria;
 - ricognizione della spesa;
 - costante monitoraggio degli equilibri.

Per quanto riguarda il ripristino degli equilibri di cassa, nulla viene detto dall'Ente nella documentazione inviata.

Alla luce di quanto evidenziato, il magistrato istruttore ha ritenuto necessario richiedere ulteriore documentazione, nello specifico la Deliberazione C.C. n. 72 del 31 agosto 2020 con la quale il Comune di Pescia ha disposto il ripiano del disavanzo derivante dal passaggio, nel calcolo dell'accantonamento del FCDE a rendiconto, dal metodo semplificato al metodo ordinario.

Occorre premettere che il comma 1 dell'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, ha disposto che "al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti".

Secondo quanto rappresentato dall'Ente, lo stesso si sarebbe trovato nella situazione descritta dalla norma appena richiamata, in quanto la definizione del FCDE con il metodo ordinario nell'ammontare accantonato nel rendiconto 2019 determinerebbe un maggior aggravio finanziario sul bilancio dell'Ente rispetto

all'accantonamento che sarebbe conseguito mediante l'adozione del metodo semplificato.

L'esercizio finanziario 2019 si chiude con un risultato di amministrazione formale pari ad euro 7.735.916,38, la cui composizione determina una parte disponibile negativa, nei termini indicati dalla tabella che segue:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:					
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità		10.740.750,02			
Fondo perdite soc. partecipate		217.499,00			
Fondo anticipazione Liquidità DL 35/2013		4.750.832,13			
Altri accantonamenti		4.442,32			
	Totale parte accantonata	15.713.523,47			
Parte vincolata	B)				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.286.792,54			
Vincoli derivanti da trasferimenti		395.836,91			
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		552.486,16			
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		84.168,48			
Altri vincoli		0,00			
	Totale parte vincolata ©	2.319.284,09			
Parte destinata agli investimenti		,			
	Totale parte destinata agli				
	investimenti (D)	32.767,43			
	Totale parte disponibile (E=AB-C-D)	- 10.329.658,61			
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le	/				
Spese del bilancio di previsione					
come disavanzo da ripianare					

Secondo l'Ente, il disavanzo sostanziale che ne deriva sarebbe, in parte, attribuibile proprio alla determinazione dell'accantonamento a Fondo Crediti Dubbia Esigibilità con il metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto di gestione 2019 (in luogo del metodo semplificato). L'ammontare del disavanzo è determinato dal Comune come segue:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018 calcolato con il metodo semplificato	+	€ 6.933.689,55
2	Stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019	+	€ 1.774869,63
3	Utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti	-	€ 794.153,10
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2019 (1+2-3)	=	€ 7.914.406.08
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019 calcolato secondo il metodo ordinario	-	€ 10.740.750,02
6	Disavanzo da ripianare (4-5)	=	-€ 2.826.343,94

Pertanto, l'Ente ha approvato il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, nell'arco di quindici esercizi (2021-2035 – il massimo consentito dalla norma) in quote annuali di dell'ammontare di euro 188.422,93 ciascuna, mediante entrate correnti di natura tributaria e contributiva (Titolo I).

La Sezione non ritiene corretta la predetta ricostruzione, in quanto, se dal punto di vista formale l'Ente sembra aver adottato le misure richieste (ancorché solo in parte: non vi sono, infatti, misure per lo squilibrio di cassa), dal punto di vista sostanziale esso non ha esteso correttamente gli effetti della pronuncia 60/2020 alla propria situazione finanziaria al 31 dicembre 2019.

Difatti, l'Ente da una parte ha rideterminato la composizione del risultato di amministrazione per gli esercizi finanziari dal 2016 al 2019 (nonché per l'esercizio 2015, come risulta dalle premesse della Delibera C.C. n. 87/2020) evidenziando nel rendiconto 2019 una parte disponibile negativa pari ad euro 10.645.887,35, di cui euro 4.311.382,10 quale disavanzo ordinario derivante dalla gestione; dall'altra non ha utilizzato le predette rideterminazioni ai fini della corretta applicazione dell'art. 39-quater del D.L. n. 162/2019.

Come già evidenziato, l'Ente ha scomposto il disavanzo ordinario in:

- disavanzo da piano di riequilibrio pluriennale, per euro 670.834,18;
- disavanzo ordinario proveniente dalla gestione per euro 497.975,24 (ripianato con Deliberazione C.C. n. 63 del 15 luglio 2020) e per euro 316.228,74 (determinato dalla pronuncia n. 60/2020 della Sezione di controllo per la Toscana e finanziato con Deliberazione C.C. 88/2020);
- disavanzo per maggior accantonamento al FCDE, per euro 2.826.343,94, da ripianare in quindici anni come da Deliberazione C.C. n. 72 del 31 agosto 2020.

Su tale ultimo provvedimento vertono le maggiori criticità, in quanto il disavanzo individuato dall'Ente in tale sede è stato determinato in modo non corretto.

Come indicato dall'art. 39-quater sopra citato, uno dei due parametri di raffronto per determinare il disavanzo da maggiore accantonamento al FCDE è rappresentato dall'importo del FCDE al 31 dicembre 2018, al quale va, poi, sommato lo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il FCDE, detratti gli utilizzi del fondo stesso effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti. L'altro

parametro è rappresentato dall'importo del FCDE accantonato in sede di rendiconto 2019, calcolato con il metodo ordinario.

Il Comune di Pescia ha individuato il primo parametro senza tener conto delle rideterminazioni conseguenti alla pronuncia n. 60/2020 della Sezione di controllo e fatte proprie con la Delibera C.C. n. 87/2020.

L'Ente, infatti, nell'applicare l'art. 39-quater con la Deliberazione n. 72/2020, ha preso a riferimento l'accantonamento al FCDE al 31 dicembre 2018 nell'ammontare determinato con l'approvazione del rendiconto finanziario 2018, pari ad euro 6.933.689,55. L'ammontare corretto del FCDE da prendere quale riferimento, ai sensi del citato art. 39-quater, invece, avrebbe dovuto essere quello risultante dalle rideterminazioni disposte dalla pronuncia n. 60/2020, pari ad euro 8.798.752,08 (con una differenza di euro 1.865.062,45).

Conseguentemente, il FCDE da prendere quale riferimento per determinare il disavanzo in esame avrebbe dovuto avere un valore di euro 9.779.468,53 (determinato dal FCDE al 31 dicembre 2018 per euro 8.798.752,08 + lo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per euro 1.774.869,63 – utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti per euro 794.153,10).

Utilizzando i dati contabili corretti, pertanto, il disavanzo di cui all'art. 39-quater è da ridefinire in euro 961.281,49 (FCDE al 31 dicembre 2019 per euro 10.740.750,02 — FCDE con metodo semplificato per euro 9.779.468,53) con una differenza, rispetto all'importo calcolato dall'Ente, di euro 1.865.062,45. Valore che rappresenta un'ulteriore quota di disavanzo ordinario, da ripianare nel triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

Come sopra ricordato, l'ente ha deliberato di ripianare una parte del disavanzo di gestione registrato al termine dell'esercizio 2019 nel corso dell'esercizio 2020 (euro 497.975,24 mediante variazione di bilancio con Deliberazione C.C. n. 63 del 15 luglio 2020) e una seconda parte, pari ad euro 316.228,74 nel triennio 2020-2022 (con Delibera C.C. n. 88/2020).

Per quanto riguarda il disavanzo reale ex art. 39-quater, pari ad euro 961.281,49, lo stesso trova copertura nell'arco di quindici anni (2021-2035) con quote annuali di euro 188.422,93 (che andranno certamente rideterminate, essendo basate sul disavanzo erroneamente calcolato dall'Ente), mentre rimane senza copertura (se si eccettua una quota di circa 373 mila euro per il triennio 2021-2023, corrispondente alla parte di disavanzo già finanziata dall'Ente con le predette quote annuali della delibera 72/2020)il disavanzo ordinario di euro 1.865.062,45, quota erroneamente ricompresa dall'Ente nell'ambito di applicazione dell'art. 39-quater e, invece, da ripianare ai sensi dell'art. 188 del TUEL.

La Sezione di controllo ha anche segnalato nella pronuncia n. 60/2020 una situazione di grave squilibrio di cassa, in quanto l'Ente ha fatto ricorso sia all'anticipazione di tesoreria sia all'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 195 TUEl, senza restituire/ricostituire i predetti fondi negli esercizi 2015-2018.

Nel caso del Comune di Pescia, il ricorso all'anticipazione di tesoreria è diventato "strutturale" e, dal momento che essa non viene mai interamente restituita al termine dell'esercizio, integra una fattispecie simile ad un vero e proprio "mutuo" atipico destinato a finanziare spese correnti.

Secondo la giurisprudenza contabile, l'utilizzo improprio delle anticipazioni di tesoreria (e delle entrate vincolate) rappresenta una elusione dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento,

La mancata restituzione protratta nel tempo e per importi considerevoli non è infatti un semplice disallineamento temporale, ma piuttosto indizio di una sofferenza cronica, determinata dall'incapacità dell'Ente di far fronte ai propri pagamenti.

La criticità in termini di cassa è resa ancor più evidente dal ricorso dell'Ente all'utilizzo delle entrate vincolate per finanziare spese correnti. Tali entrate, pur se temporaneamente utilizzate in conformità all'art. 195 TUEL, devono essere prontamente ricostituite con le prime entrate libere che affluiscono nella cassa. I fondi vincolati vengono, infatti, reperiti dall'Ente per finalità specifiche e, pertanto, il loro ritardato impiego o la distrazione dagli scopi a cui sono stati destinati non solo compromette la realizzazione di tali finalità, ma potrebbe determinare un improprio finanziamento di spese altrimenti non finanziabili. L'Ente non è riuscito a ricostituire le somme vincolate al termine di ciascuno degli esercizi finanziari oggetto di verifica.

Tale situazione si conferma anche nell'esercizio 2019, con un'anticipazione di tesoreria non restituita per euro 2.041.102,64, e fondi vincolati non ricostituiti per euro 800.150,34 con uno squilibrio di cassa complessivo di euro 2.841.252,98.

L'Ente, in un primo momento, non ha indicato alla Sezione alcuna misura correttiva al fine di ripristinare l'equilibrio di cassa. Solo nella odierna adunanza, il Sindaco ha rappresentato le misure con le quali l'Ente ritiene di superare le criticità di cassa (e in parte quelle finanziarie):

- la chiusura del Consorzio COAD con la vendita del ramo d'azienda della parte di depurazione industriale, che porterà nelle casse dell'Ente circa euro 1.800.000,00-2.000.000,00 e le cui trattative sono prossime alla conclusione.
- la vendita di parte delle azioni della società ACQUE SPA in possesso del Comune di Pescia per un valore pari ad euro 1.800.000,00-2.000.000,00;
- la prosecuzione del piano delle alienazioni immobiliari con cui l'Ente conta di incassare tra il 2021 ed il 2022 alcune migliaia di euro;
- la gestione diretta dei "Parcheggi ex NIVI2 con incasso diretto dei proventi dei parcheggi (e risparmio di risorse in termini di aggio non pagato);
- la gestione di musei e impianti sportivi con l'attivazione di una MuseoCard e l'accertamento di nuove entrate;
- l'approvazione del Piano operativo con aumento sensibile degli oneri urbanistici;
 - l'incremento della lotta all'evasione fiscale.

Se per alcune misure appare fortemente dubbia la capacità di realizzazione (per es. la lotta all'evasione), stante le risultanze pregresse, per le altre il Collegio dovrà attendere alcuni mesi per verificarne la realizzazione.

PQM

La Sezione di controllo per la Toscana

ACCERTA

- l'errata determinazione, al termine dell'esercizio finanziario 2019, del disavanzo a cui applicare la disposizione dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/2019;

PRENDE ATTO

- dei provvedimenti adottati dall'Ente in materia di rettifica del risultato di amministrazione, nelle sue diverse componenti e nel saldo finale relativo alla parte disponibile, per gli esercizi 2015 e 2016 e delle conseguenti rideterminazioni sugli esercizi successivi, fino al 2019, con riserva di verificare i dati di bilancio mediante gli ulteriori controlli da effettuare sui rendiconti 2017, 2018 e 2019;- delle misure che l'Ente intende adottare per ripristinare gli equilibri di cassa;

DISPONE

- che l'Ente, rideterminato correttamente il disavanzo di gestione da ripianare ex art. 39-quater del D.L. n. 162/2019, provveda, entro 60 giorni dalla data della presente delibera, ad adottare le misure necessarie a finanziare il disavanzo ordinario registrato a fine esercizio 2019, nei termini sopra indicati;
- che le misure adottate dall'Ente vengano valutate in occasione degli ulteriori controlli-monitoraggio sui rendiconti 2017, 2018 e 2019, che dovranno essere pertanto immediatamente avviati;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio da remoto del 3 novembre 2020.

Il relatore Francesco Belsanti (firmato digitalmente) Il presidente Maria Annunziata Rucireta (firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 20 novembre 2020

Il funzionario preposto al servizio di supporto Claudio Felli (firmato digitalmente)